

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG Z113A55FD6

Articolo 1 – Finalità

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza in materia assicurativa in favore del Comune di Moretta ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il Comune con rischi e oneri di attuazione a totale carico del soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker"), il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato.

L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulate le polizze. Attualmente il pacchetto assicurativo è gestito da Broker assicurativo.

Polizze assicurative del Comune attualmente in corso di validità

Tipologia	Premio annuo lordo	Scadenza
RCT-RCO Comune	4.750,00	31.01.2024
RCT-RCO Casa di Riposo	11.484,00	31.01.2024
RC Patrimoniale	3.550,00	31.01.2024
Incendio/Furto/Elettronica	8.959,00	31.01.2024
Infortuni	1.114,00	31.01.2024
Kasko	1.500,00	31.01.2024
Tutela Legale	2.543,00	31.01.2024
RC Veicoli	2.980,00	31.01.2024
Totale	36.880,00	

Articolo 2 – Prestazioni oggetto di affidamento

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 209/2005 per anni tre dal 01/04/2023 al 31/03/2026 (eventualmente prorogabile di un ulteriore biennio) ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (disciplina in deroga ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020 e successivi provvedimenti) - CPV 66518100-5. Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale, vivi compresa l'eventuale proroga è stimato in € 25.000,00.

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Moretta è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Il Broker si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa; in particolare il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Moretta e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Moretta è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e formulazione di uno specifico programma assicurativo;
- c) monitoraggio del programma assicurativo (costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse rispetto alla qualità dei servizi offerti);
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune, sei mesi prima della scadenza;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e/o nelle richieste e forniture di preventivi, nello svolgimento delle gare medesime, se necessarie a seconda dell'importo e delle modalità di affidamento dei servizi assicurativi, anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte

- dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - i) attività di formazione e informazione del personale del Comune di Moretta
 - j) supporto assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni assicurative con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, alla sicurezza negli ambienti di lavoro, a convenzioni o contratti che l'Ente stipula a vario titolo, a problematiche attinenti l'attività prestata dal personale e dagli Amministrativi per il Comune di Moretta.

Il suddetto elenco non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere tutti gli ulteriori adempimenti necessari a soddisfare eventuali esigenze rappresentate dal Comune nella gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker nello svolgimento della sua attività non potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione se non preventivamente autorizzato nei modi di legge.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

Il servizio di brokeraggio assicurativo avrà durata di anni tre dal 01/04/2023 al 31/03/2026 (eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio).

Il Comune di Moretta, in caso di variazioni significative e rilevanti delle condizioni generali, legislative e normative che hanno portato all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previo provvedimento motivato e con preavviso di giorni sessanta, senza che il Broker possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta.

In caso di scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il tempo necessario a garantire il graduale passaggio delle consegne al nuovo Broker o all'Ente.

In ogni caso il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del Broker al Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto dell'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 4 – Varianti

Nel periodo di vigenza contrattuale il Comune di Moretta si riserva la facoltà di proporre tutte quelle modifiche e aggiunte che possano ritenersi utili al miglioramento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività dell'Ente.

Articolo 5 – Corrispettivo

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta alcun onere per il Comune, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.

La remunerazione del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, sarà a carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il Broker aggiudicatario si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative.

Alla scadenza dei suddetti contratti il Broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

Non comporterà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi o l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa, così come non potrà essere richiesto alcun compenso nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara e/o l'affidamento diretto per l'aggiudicazione di polizze.

In caso di scioglimento del rapporto tra Broker e Comune secondo le previsioni contenute nel presente capitolato, il Broker dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi successivi a quello in cui interviene lo scioglimento.

Articolo 6 – Obblighi delle parti

Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare i propri mezzi e risorse ed ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- su richiesta del Comune, garantire incontri in presenza con il Responsabile del servizio comunale, anche in assenza di specifiche problematiche;
- svolgere il servizio alle condizioni e nel rispetto delle previsioni del presente capitolato;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi per le attività dell'Ente;
- non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza preventiva esplicita autorizzazione, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito a iniziative condotte per conto del Comune;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker dovrà:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune;
- il Broker si assume l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato per il corretto e completo passaggio delle competenze. Inoltre dovrà impegnarsi a gestire i sinistri pregressi non ancora chiusi.
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è autorizzato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del personale comunale nonché tutti gli atti necessari al completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
- effettuare il pagamento dei premi entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Articolo 7 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate verrà fatto dal Comune al Broker entro i termini previsti dalle polizze.

Il Broker a sua volta pagherà i premi alle Compagnie di Assicurazione, in nome e per conto del Comune stesso. Non dovrà essere compromessa l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non saranno imputabili al Comune gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Articolo 8 – Tracciabilità flussi finanziari

Il Broker si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Il Broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopra indicati.

Articolo 9 – Inadempienze contrattuali

Il Comune di Moretta avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per negligenze, errori od omissioni imputabili al broker assicurativo.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e collaboratori, anche occasionali, per i quali danni fosse chiamato in causa il Comune che, fin d'ora, si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Nel caso in cui il Broker assicurativo risultasse gravemente inadempiente nell'esecuzione delle proprie prestazioni e, su richiesta, non fornisca idonee giustificazioni, il Comune potrà, con motivato provvedimento, stabilire la revoca del mandato.

Articolo 10 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto e, per la particolare tipologia della prestazione in questione, non può essere subappaltato.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno al Broker, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

La risoluzione del contratto sarà preceduta da almeno due contestazioni formali di addebito, notificate a mezzo PEC, con l'indicazione di un termine per le eventuali controdeduzioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 209/2055 da parte dell'aggiudicatario o nel caso in cui lo stesso perda anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Articolo 12 – D.U.V.R.I.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0,00 (zero).

Inoltre, sempre trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice dei Contratti non vengono indicati i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 13 – Controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Cuneo.

Articolo 14 – Tutela dei dati personali

A norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati forniti dall'Impresa partecipante è effettuato dal Comune di Moretta per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Affari Generali - Sig. Diego Gastaldo.

Articolo 15 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e dall'avviso di manifestazione di interesse, si dovrà far riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. n. 209/2005, ai regolamenti IVASS in vigore, al Codice Civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.